

5 LUGLIO 2023

**IL RISANAMENTO ECONOMICO E
FINANZIARIO DELL'ENTE LOCALE:
STRUMENTI DI RISOLUZIONE DELLA
CRISI FINANZIARIA
PROCEDURA DI PRE-DISSESTO**

RELATORE: DOTT. CALOGERO DI LIBERTO

ASMEL Associazione per
la Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu

STRUMENTI DI RISOLUZIONE DELLA CRISI FINANZIARIA DELL'ENTE LOCALE PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

PROGRAMMA PROCEDURA DI PRE DISSESTO

1. Salvaguardia degli equilibri di bilancio, Disavanzi di bilancio e loro ripiano
2. Pronunce specifiche della Corte dei conti sul disavanzo
3. Predissesto e procedura
4. Cause dello squilibrio
5. Effetti, conseguenze e benefici dell'accesso alla Procedura di pre-dissesto
6. Elementi del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e Linee guida
7. Misure di risanamento
8. Principi di redazione del Piano di riequilibrio
9. Soggetti coinvolti, approvazione e controllo del Piano di riequilibrio
10. Attuazione e controllo del Piano di riequilibrio

Disavanzo di bilancio

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE CONTABILE

Artt. 186 e 187 Tuel

rilevabile dalla Delibera approvazione del rendiconto

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE

=

fondo di cassa + residui attivi – residui passivi - FPV

=

accertamenti di competenza - impegni di competenza

+/- variazione del FPV (quota FPV applicata al bilancio – impegni confluiti nell'FPV)

+/- risultato di amministrazione dell'esercizio precedente

+/- risultato della gestione residui

Disavanzo di bilancio

RISULTATO CONTABILE DI AMINISTRAZIONE da suddividere in:

- QUOTA VINCOLATA
- QUOTA DESTINATA
- QUOTA ACCANTONATA
- QUOTA LIBERA = Risultato contabile di amministrazione – quota vincolata - quota destinata - quota accantonata

qualora negativa = DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RIPIANARE (vedere «allegato a) al Rendiconto della gestione - totale parte disponibile negativo»)

OBBLIGO PER L'ENTE LOCALE DI RIENTRARE DEL DISAVANZO ALTERNATIVAMENTE:

- NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO O CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 188 TUEL

MEDIANTE PROCEDURA DI PREDISSESTO o DISSESTO

Disavanzo di bilancio

RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 188 TUEL)

- APPLICAZIONE NELL'ESERCIZIO IN CORSO
- APPLICAZIONE NELL'ESERCIZIO IN CORSO E NEI 2 SUCCESSIVI

(PIANO ORDINARIO DI RIENTRO, MA MASSIMO ENTRO LA SCADENZA DELLA CONSILIATURA SE PRECEDENTE)

RIMODULAZIONE DEL IL PIANO ORDINARIO DI RIENTRO SE NEL CORSO DEI PRIMI ANNI DEL PIANO NON VENGONO RAGGIUNTI GLI OBIETTIVI, MA OCCORRE TENER CONTO DEGLI ANNI DI VIGENZA DEL PIANO GIA' TRASCORSI

ALTRIMENTI: PREDISSESTO O DISSESTO

Squilibri di bilancio

RICOGNIZIONE DEGLI EQUILIBRI

entro il 31 luglio di ciascun anno, l'Ente Locale deve **dare atto del PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO** (art. 193 Tuel) o procedere alla **SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI** + **parere Organo di revisione**

VERIFICARE POSSIBILITA' DI CENTRARE GLI OBIETTIVI

- EQUILIBRIO DI GESTIONE DI COMPETENZA
- EQUILIBRIO DI GESTIONE CORRENTE
- EQUILIBRIO DELLA GESTIONE RESIDUI

+ CASSA FINALE NON NEGATIVA (ART. 162, COMMA 6)

+ PAREGGIO DI BILANCIO

+ VERIFICA CRONOPROGRAMMI DELLE SPESE D'INVESTIMENTO

Squilibri di bilancio

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

ADOTTARE CONTESTUALMENTE ALLA VERIFICA:

- le misure necessarie a ripristinare gli equilibri qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- i provvedimenti per il ripiano degli eventuali DFB di cui all'art. 194;
- le iniziative per adeguare il Fcde accantonato nel risultato di amministrazione, in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui (come quelli della gestione di competenza)

Squilibrio di bilancio

ART. 194 – Debiti fuori bilancio

- **RICONOSCIMENTO DFB:** 4 fattispecie (sentenze esecutive, copertura disavanzi, ricapitalizzazioni, procedure espropriative/acquisizioni d'urgenza, acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa)
- **FINANZIAMENTO: ORDINARIO** o **RICORSO A MUTUI** (solo se DFB qualificabili come spese in conto capitale).

La deliberazione consiliare motiva l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

- **PAGAMENTO DFB:** anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di 3 anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

(Problematica: rateizzazione e Pareggio di bilancio)

Squilibrio strutturale di bilancio

INTERVENTI DELLA CORTE DEI CONTI

- PRONUNCE SPECIFICHE:
 - INDIVIDUAZIONE DI COMPORTAMENTI DIFFORMI ALLA SANA GESTIONE
 - PRESCRIZIONI: A CUI L'ENTE E' TENUTO A CONFORMARSI
 - STABILISCONO UN TERMINE DI ADEGUAMENTO O PER L'ADESIONE A PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO
- MONITORAGGIO ORGANO DI REVISIONE

L'interesse pubblico

- Il **dissesto** (D) e il **pre-dissesto** (PD) sono 2 procedure distinte.
- L'elemento comune è **l'interesse pubblico** cui le norme, in vario modo, cercano di dare tutela rafforzata rispetto agli altri interessi (tra i quali quelli dei creditori)
- Sono vicine/simili all'istituto del fallimento e presentano aspetti particolari
- D e PD hanno alcuni elementi in comune e possono essere in parte trattati in modo unitario

NON PREVISTA UNA LEGITTIMA PROCEDURA FLESSIBILE INTERMEDIA FRA IL RIEQUILIBRIO ORDINARIO E LE PROCEDURE DI RISANAMENTO DA UTILIZZARE NEI CASI PIU' SEMPLICI CON SOLUZIONE NELL'ARCO DI POCHESSIMI ANNI

fattispecie esempio: disavanzo di un piccolo Comune causato soltanto da perdite da partecipate da ripianare obbligatoriamente e di importo ingente, ossia per DFB correnti non finanziabili con mutuo, in presenza di bilancio proprio dell'Ente sano ma con liquidità non sufficiente per il ripiano, quando le prescrizioni di accesso al Fondo di rotazione risultano eccessive e il ripiano comporta il mancato rispetto del Pareggio di bilancio

NON ATTENZIONATI NORMATIVAMENTE LE CONNESSIONI DELLE PROCEDURE CON IL PAREGGIO DI BILANCIO (circa le fattispecie della rateizzazione e della copertura di DFB in anni successivi grazie all'accesso al Fondo di rotazione)

Il Predissesto

- Nel 2012 il Legislatore ha introdotto una **nuova procedura** di riequilibrio finanziario:
 - per venire incontro alle esigenze di stabilizzazione della finanza comunale
 - per consentire una possibile/eventuale capacità di azione da parte degli amministratori eletti e la loro maggior responsabilizzazione in merito alla procedura di risanamento

(nel Dissesto gli amministratori eletti hanno poco interesse a restare in carica e i Comuni vengono spesso commissariati)
- «I Comuni per i quali sussistano **squilibri strutturali** del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale» + insufficienza procedura di salvaguardia
- La richiesta della procedura di PD deve partire dall'Ente Locale (o indotta dalla Corte dei Conti), nell'esercizio della propria autonomia, come risposta alla consapevolezza di avere raggiunto un livello di guardia non più affrontabile con i normali mezzi di salvaguardia

Attivazione del Predissesto

- La Deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività (il 15° giorno successivo), alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno
- L'indicazione della data di esecutività nella Delibera può indurre talune amministrazioni a ritardare la pubblicazione (ordinariamente 5 giorni) dell'atto approvato al fine di guadagnare tempo nella predisposizione del piano di rientro, che deve essere definito entro il termine perentorio dei 90 giorni successivi

Effetto della deliberazione

- La deliberazione di accesso al Predisesto **blocca** le procedure esecutive fino all'approvazione o al diniego del Piano finanziario di riequilibrio
- In seguito, entro il termine perentorio di 90 giorni dall'esecutività della Dichiarazione di Predisesto il Consiglio Comunale
 - “*delibera un Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa da 4 e 20 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria*” in ragione del rapporto: passività da ripianare e ammontare degli impegni di cui al Titolo I della spesa dell'anno n-1
- Se non ancora approvato in via definitiva, ad inizio mandato, il Piano già presentato può essere rimodulato entro 60 giorni dalla presentazione della Relazione di inizio mandato (da sottoscrivere entro 90 giorni dall'inizio del mandato dalla nuova Amministrazione – dalla data di proclamazione degli eletti)

Elementi del piano (1)

- Il piano deve contenere almeno 4 elementi necessari:
 - le **misure correttive** adottate in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Pareggio di bilancio, accertati dalla competente Sezione regionale della Corte dei Conti;
 - la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei **fattori di squilibrio rilevati**, dell'eventuale **disavanzo di amministrazione** risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali **DFB**;
 - l'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le **misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale** del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei DFB entro il periodo massimo di 10 anni (non per più anni in caso di Piano ultradecennale), da quello in corso compreso;
 - l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della **percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione** da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

Cause dello squilibrio (1)

- a) l'accumulazione di una massa consistente di **residui attivi non più esigibili** (causati: dall'iscrizione, anno dopo anno, di spese correnti certe ed entrate correnti incerte o senza titolo, che determina uno scarto tra incassi e pagamenti, il quale, a sua volta, si scarica sulla cassa attraverso il prosciugamento dello scoperto di tesoreria; dal non accurato riaccertamento ordinario dei residui)
- b) la formazione di **debiti fuori bilancio**, causati da una gestione inefficiente del ciclo passivo e dalla sottostima, in fase di previsione, di spese inevitabili (ad esempio i consumi energetici) o da mancato controllo delle partecipate con mancati accantonamenti per perdite (es. richiesta di ripiano perdite)
- c) l'utilizzazione di entrate *una tantum* per la copertura di spese correnti di natura permanente

Cause dello squilibrio (2)

- d) il **mancato accantonamento per spese di contenzioso** (spesso i Comuni hanno molte cause di natura civile aperte, che possono produrre oneri in caso di soccombenza - non a caso la legislazione vigente impone l'accantonamento integrale in caso di sentenza sfavorevole di primo grado - e spese legali non adeguatamente quantificate; oppure, in caso di espropri non accettati, non viene effettuato il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti e non si tiene conto del possibile divario tra esproprio proposto dal comune e quello rivendicato dall'espropriato, che potrebbe essere accolto a seguito di ricorso giurisdizionale)
- + compimento di **operazioni rischiose** non attentamente e correttamente analizzate:
 - operazioni di finanza derivata,
 - operazioni immobiliari particolari (buy back, lease back, ecc.),
 - costituzione di partecipate per la gestione di servizi strumentali strutturalmente in perdita per bypassare norme amministrativistiche (pareggio bilancio, assunzioni, normativa appalti, ecc.) o il controllo politico delle minoranze. Assenza di Piani economico finanziari con previsione di equilibrio economico e finanziario di breve e medio periodo.
 - *project financing* non attenzionati con revisioni di importo rilevante, carenze contrattuali
 - no congruità Fcde

Cause dello squilibrio (3)

A cui si aggiungono le seguenti cause eventuali:

- Eventi calamitosi non indennizzati
- Eccessiva spesa di personale
- Mancanza del controllo analogo e/o del monitoraggio tempestivo degli Organismi partecipati + fidejussioni e lettere di patronage
- Disorganizzazione dell'Ente e mancanza di flussi informativi adeguati per gli Uffici finanziari per attuare correttamente la programmazione di bilancio (mancanza di collaborazione fra uffici, dissidi fra responsabili)
- Mancanza di professionalità e di capacità di programmazione del Responsabile dei Servizi finanziari
- Contiguità fra Responsabile dell'ufficio finanziario e amministratori
- Fragilità e non incisività dei controlli interni e dell'Organo di revisione

Effetti dello squilibrio

- La combinazione di queste mancanze, protratte nel tempo (in alcuni casi vere e proprie gravi irregolarità), può portare:
 - all'accumulazione di un **ingente debito** iscritto nel bilancio, cui vanno aggiunti
 - i **residui attivi inesigibili** (**riaccertamento** pre Piano obbligatorio) (che, se necessariamente da cancellare, provocano disavanzo di amministrazione),
 - i **debiti fuori bilancio** (**ricognizione** pre Piano obbligatoria),
 - alla mancata restituzione **dell'anticipazione di tesoreria**,
 - gli **omessi accantonamenti**,
 - l'**utilizzo entrate vincolate** in difformità dal vincolo
- + riaccertamento straordinario dei residui e stanziamento di consistenti accantonamenti per Fcde e per altri fondi (partecipate, contenzioso, ecc.)

Conseguenze del piano (1)

- possibilità di deliberare le **aliquote o tariffe** dei tributi locali nella misura **massima** consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente
- istituzione di **controlli centrali** in materia di copertura di **costo di alcuni servizi** e l'obbligo ad assicurare la **copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale** (in misura non inferiore al 36% con il calcolo dei costi, per gli asili nido al 50 % del loro ammontare
- assicurazione, con i proventi della relativa tariffa, della **copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto**

Conseguenze del piano (2)

- **controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;**
 - obbligo di eseguire un **controllo straordinario di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio**, stralciando quelli attivi inesigibili o di dubbia esigibilità
 - obbligo di compiere una **rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione**, e una verifica (e relativa valutazione dei costi) di tutti i servizi erogati dall'ente, della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio
- + **ricognizione obbligatoria dei DFB e dei residui attivi**

Benefici del riequilibrio

E' consentito al Comune:

- di procedere sempre all'assunzione di **mutui per la copertura di debiti fuori bilancio** riferiti a spese d'investimento in deroga ai limiti previsti (art. 204 Tuel)
- di procedere all'assunzione di **mutui in deroga per effettuare investimenti per progetti/interventi che garantiscono risparmi** di gestione e funzionali agli obiettivi del Piano
- di procedere alla **rateizzazione con l'Agenzia delle Entrate dei carichi pendenti**
- Di accedere al **Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali**, anche come fonte di finanziamento del Piano e non soltanto come anticipazione di liquidità (art. 43, Dl. n. 133/14)

Modalità di contabilizzazioni diverse:

- a) accensione e restituzione finanziamento;
- b) entrata di competenza a valere anche per il Pareggio di bilancio in modo limitato (art. 43, Dl. n. 133/14) e accantonamento per restituzione.

Entrata a valere anche per il pareggio anche nel caso venga data copertura a disavanzi pregressi e non sono a DFB?

Procedure del Piano (1)

- Entro 10 giorni dalla data della Delibera del Consiglio Comunale (da approvare entro 90 giorni dalla pubblicazione della richiesta) il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso:
 - alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
 - e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali
(Dip. Finanza Locale presso il Ministero Interni).
- Entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del Piano, una sottocommissione svolge la necessaria **istruttoria** anche sulla base delle **Linee guida** deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte.

Deliberazione Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie 10 aprile 18, n. 8.

Procedure del Piano (2)

- Durante la fase istruttoria, la sottocommissione può formulare **rilievi** o **richieste istruttorie**, cui l'Ente è tenuto a fornire risposta entro 30 giorni.

All'esito dell'istruttoria, la sottocommissione redige una **relazione finale**, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dal competente Capo Dipartimento del Ministero dell'interno e dal Ragioniere generale dello Stato, di concerto fra loro

- La Sezione regionale della Corte delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, **entro 30 giorni** dalla data di ricezione della documentazione, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio.
- In caso di **approvazione** del Piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, pronunciandosi in sede di **controllo**.
- In caso di **diniego** possibilità di impugnazione entro 30 giorni, con mantenimento fino a tale data di tutte le prerogative del Piano

Procedure del Piano (3)

- Incertezze applicative e problematiche:
 - **tempi** totali dell'istruttoria ordinatori, **non certi** e talvolta molto lunghi
 - **richieste istruttorie ridondanti** e complesse e che comportano ricerche nel passato talvolta da Responsabili dei servizi finanziari sopravvenuti (specie quelle delle Corti dei conti, spesso in possesso di informazioni pregresse su problematiche ancora da approfondire)
 - possibilità di **riapprovazione del Piano** a seguito di richieste istruttorie
 - **riapprovazione del Piano per adeguamenti utili** qualora l'*iter* di approvazione si protrasse per anni (le Sezioni CdC paiono orientate in tal senso)
 - necessità delle risorse del Fondo di rotazione ma difficoltà per erogazione solo al momento dell'approvazione quanto l'*iter* si protrae per molto tempo
 - legittimità dei bilanci di previsione qualora l'*iter* di approvazione si protrae per anni (senza diniego) e responsabilità conseguenti (le Sezioni CdC paiono orientate in tal senso)
 - approvazione del Piano a fine anno e durata massima del Piano e finanziamento di DFB nell'anno successivo
 - riconoscibilità DFB e contabilizzazione della spesa ai fini del Pareggio di bilancio nell'esercizio di adesione alla procedura di risanamento e finanziato con le risorse del Piano di riequilibrio in anni successivi (sovente per erogazione ritardato del Fondo di rotazione)
 - Doppia approvazione del Piano: Finanza locale + Corte conti regionale

Linee guida per la redazione del Piano (1)

Linee guida aggiornate (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 5/2018) tenendo conto delle norme e dei Principi della contabilità armonizzata, della normativa sopravvenuta e dell'attività svolta in questi anni dalla Finanza Locale e dalla Corte dei Conti

Indicare e analizzare in dettaglio:

- le **cause** del ricorso al Piano pluriennale di riequilibrio
- le passate **pronunce** specifiche della Corte dei conti e le relative misure adottate dall'Ente
- **misure di risanamento** già attuate nell'anno in corso e/o negli anni precedenti e loro misura
- i risultati passati del **Pareggio di bilancio**
- gli andamenti passati di **cassa**, con specificazione della cassa vincolata
- Gli **equilibri** passati di parte corrente, finali e di cassa
- le entrate e le spese a carattere **non ripetitivo**
- i passati **risultati** finanziari conseguiti
- la capacità di **riscossione**

Linee guida per la redazione del Piano (2)

Indicare e analizzare in dettaglio (segue):

- i **residui** e la loro vetustà
- i **debiti fuori bilancio** e le relative cause
- le **passività potenziali**: Fcde, Fondo contenzioso, Fondo rischi, ecc.
- la **modalità di gestione dei servizi** e i servizi a domanda individuale
- **l'indebitamento** (e eventualmente il ricorso a strumenti di finanza derivata)
- L'evoluzione della **spesa di personale**
- la tipologia e gli **andamenti economico-finanziari** degli Organismi partecipati
- la spesa per il **funzionamento degli Organi politici**

Linee guida per la redazione del Piano (3)

MISURE DI RISANAMENTO ADOTTATE

congrue – credibili - responsabilizzanti

- **Descrizione e quantificazione** degli effetti per gli anni del Piano (realizzabilità e significatività), sia totali che per singola misura di risanamento
- **Modalità di finanziamento** dei debiti fuori bilancio
- **Ricognizione dei residui** e eventuale finanziamento di un riaccertamento negativo
- Ricognizione **dell'indebitamento**
- **Incremento dei tributi locali** e delle altre entrate – efficacia della riscossione
- **Revisione della spesa** (personale, acquisti e servizi, trasferimenti)
- Copertura dei **costi per i servizi a domanda individuale**
- **Razionalizzazione** degli Organismi partecipati
- **Dismissioni** immobiliari
- Stanziamento di congrui **accantonamenti** (Fcde, passività potenziali)
- Rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti

Linee guida per la redazione del Piano (4)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI SINTESI FONTI/IMPIEGHI

PER LA DURATA DEL PIANO

SI DEVE DIMOSTRARE CHE LE RISORSE RIVENIENTI DALLE AZIONI DI RISANAMENTO

SONO SUFFICIENTI A RIPIANARE IL DISAVANZO INIZIALE E A GARANTIRE GLI EQUILIBRI

CONCLUSIONI

- Tempistica del Piano adeguata
- Riflessi sulla liquidità
- Riflessi sull'indebitamento
- Copertura di tutti gli oneri connessi al Piano (restituzione anticipazione liquidità, restituzione Fondo di rotazione, restituzione mutui in deroga, ecc.)
- Equilibri di bilancio previsti per la durata del Piano: GENERALI, CORRENTI E DI PAREGGIO DI BILANCIO
- Modalità, graduazione e azzeramento del disavanzo di amministrazione pre Piano
- Obiettivi annuali di Piano, suddividendoli anche per tipologia (**disavanzo iniziale, disavanzi sopravvenuti, disavanzo tecnico, disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, disavanzo da ricognizione pre piano dei residui e dei DFB**) e per singola azione di risanamento

Equilibri post Piano di riequilibrio tenendo conto delle quote di disavanzo trentennalizzate e delle restituzioni dei finanziamenti oltre il termine di durata del Piano di riequilibrio

Misure per il Piano di riequilibrio (1)

- Alienazioni immobiliari o operazioni immobiliari che comportano il versamento di significativi oneri per costruire
- Migliorare la capacità di riscossione delle entrate, potenziare l'ufficio tributi, riscossione coattiva
- Incremento delle aliquote dei tributi e delle tariffe
- Tagli della spesa corrente per personale, acquisto di beni e servizi e trasferimenti
- Esternalizzazione/razionalizzazione di servizi
- Contributi da altri Enti
- Ricorso al Fondo di rotazione o a mutui in deroga
- Riduzione spesa di funzionamento degli Organi politici

Misure per il Piano di riequilibrio (2)

- + utile riesame/esame di tutti i fascicoli per determinazione/previsione Entrate e Spese
- + utile riorganizzazione del Servizio finanziario e riprogettazione dei flussi informativi e dei tempi di comunicazione (organizzazione ente e collaborazione fra uffici, conoscenza tempestiva delle informazioni)
- + capacità di programmazione

- + (anche) utilizzo non preponderante di quanto normativamente concesso per «diluire» il disavanzo:
 - fondo di rotazione come fonte (art. 43, Dl. n. 133/14)
 - mutui in deroga
 - fondo per la liquidità Dl. n. 35/13 utilizzabile a valere per l'accantonamento a Fcde (limite massimo) e restituzione trentennale (art. 2, comma 6, del Dl. n. 78/15 a art. 1, comma 814, Legge n. 205/17)
 - trentennializzazione massima per disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui e per disavanzo da ricognizioni successive su residui e Dfb precedenti al 2015

Principi per la redazione del Piano

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILBRIO

- DIMOSTRAZIONE DI SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI STRUTTURALI INIZIALI
 - SOSTENIBILITA' DELL'AZIONE DI RISANAMENTO
 - REALIZZABILITA'/CREDITIBILITA' AZIONI DI RISANAMENTO
 - PRUDENZA NELL'INDICAZIONE DELLE RISORSE RIVENIENTI DALLE AZIONI DI RISANAMENTO
 - AZIONI NON PRINCIPALMENTE DILATORIE
 - SFORZI DEL PIANO CONCENTRATI NEI PRIMI ANNI E DA REALIZZARE DALLA STESSA AMMINISTRAZIONE CHE PRODUCE IL PIANO
 - INFORMAZIONE COMPLETA E TEMPESTIVA AL MINISTERO DEGLI INTERNI E ALLA CORTE DEI CONTI (documentazione allegata, interlocuzione a richiesta di chiarimenti, disponibilità a incontri illustrativi)
- + RICHIESTA DI INCONTRI ESPLICATIVI CON FINANZA LOCALE E CDC

Soggetti coinvolti nella valutazione del Piano di riequilibrio

FINANZA LOCALE E CORTE DEI CONTI: hanno interesse a non disestare l'Ente Locale ma necessario il rispetto delle formalità della procedura, anche adempiendo per quanto possibile alle prescrizioni, e dare «teorica» giustificazione/motivazione in previsione della rimozione degli squilibri strutturali e della realizzabilità delle azioni di risanamento. Ulite aprire un canale per confronto diretto da parte degli amministratori

GLI AMMINISTRATORI IN CARICA (a maggior ragione se neo eletti e di «colore» politico diverso dalla precedente amministrazione): hanno interesse a promuovere l'azione di risanamento, con necessità di mantenere la disponibilità e la discrezionalità per una quota di risorse che consentono alcuni spazi di manovra politica (**agibilità politica**), altrimenti preferiranno non prendersi la responsabilità di attuare il Piano di risanamento dimettendosi.

ORGANO DI REVISIONE (a maggior ragione se in carica anche nei precedenti esercizi all'adesione dal Piano): hanno interesse all'adesione dell'Ente alla procedura di riequilibrio (o per attenuare carenze di controllo precedenti o per non far deflagrare la situazione in ritardo, con le responsabilità che ne deriverebbero) anche se gli adempimenti dell'incarico aumentano considerevolmente

Il controllo sull'attuazione del piano

- l'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente trasmette al Ministero dell'Interno, al Ministero dell'Economia e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, **entro i 15 giorni** successivi alla scadenza di **ciascun semestre**, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati
- l'Organo di revisione economico-finanziaria, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, trasmette una **Relazione finale** sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti

La mancata presentazione del Piano, il diniego dell'approvazione, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal Piano, o il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'Ente al termine del periodo di durata del Piano stesso, comporta la deliberazione del **dissesto**

(come anche la non congruità degli stanziamenti a titolo di Fcde)

- + **RELAZIONE FINALE DI COMPLETA ATTUAZIONE DEL PIANO E SUGLI OBIETTIVI DI RISANAMENTO RAGGIUNTI** (entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di vigenza del Piano finanziario di riequilibrio)

Possibilità di rimodulare il piano pluriennale

RIMODULAZIONE ORDINARIA

- La riformulazione del Piano è sempre consentita nel caso di raggiungimento di migliori obiettivi intermedi e deve essere intesa per la parte residua dello stesso. Obbligo di parere dell'Organo di revisione. Iter solo presso Corte dei Conti.

RIMODULAZIONE STRAORDINARIA:

- attuabile entro il 31 maggio 2017, in applicazione dell'art. 1, comma 714, della Legge n. 208/15, come riformulato dell'art. 1, comma 434, della Legge n. 232/16 (solo in tal caso restituzione del Fondo rotativo in massimo 30 anni)
- attuabile entro il 31 luglio 2018, in applicazione dell'art. 1, comma 848, della Legge n. 205/17, dai soli Enti ammessi al riaccertamento straordinario dei residui ante 2015 al 31 dicembre 2017 (solo se non è stato effettuato tale riaccertamento o quando la Corte dei conti o i servizi ispettivi del Mef hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente riaccertati entro il 1° gennaio 2015) per tener conto delle relative risultanze

problematica: obbligo di rispetto dei tempi di pagamento con i creditori (quelli previsti nel Piano o quelli ordinari?)

- per gli anni residui del Piano di riequilibrio originario
 - la normativa sull'anticipazione connessa al ripiano dei pagamenti arretrati prevede, infatti, la restituzione anticipata in caso di risoluzione della criticità prima del previsto.

Possibilità di rimodulare il piano pluriennale (LS 2016) (2)

Il riequilibrio consentiva di ripianare il disavanzo in 10 anni, anziché in 3.

La nuova disposizione parla di “quota di disavanzo” applicata al Piano, da trattare secondo le regole previste dal decreto Mef del 2 aprile 2015 (riassorbimento in 30 anni).

Il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dall'accantonamento per crediti di dubbia esigibilità (connesso al processo di armonizzazione dei bilanci *ex* Dlgs. n. 118/11), può essere smaltito in un arco di 30 anni

Possibilità di rimodulare il piano pluriennale (LS 2016) (3)

La durata massima del piano di riequilibrio restava decennale.

La quota dell'anticipazione di liquidità concessa (ferma restando la sua influenza sul saldo di bilancio) può essere, per la quota determinata dal riaccertamento dei residui e crediti inesigibili, ai sensi della nuova disposizione, restituita in 30 anni, anziché in 10 come originariamente previsto.

Possibilità di riformulazione del piano pluriennale (art. 1, comma 888, lett. a) Legge Stabilità 2018) (1)

La durata massima del piano di riequilibrio determinata secondo 1 criterio oggettivo:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti	15 anni
Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

Possibilità di riformulazione il piano pluriennale (art. 1, comma 992, Legge Stabilità 2022) (2)

Riformulazione Piani non ancora approvati o bocciati in via definitiva alla data del 1/1/2022, per sterilizzare gli effetti distorsivi sulle azioni di risanamento dell'emergenza epidemiologica Covid-19

Rapporti con Finanza locale (Ministero Interni)

- INDIVIDUAZIONE FUNZIONARIO INCARICATO DELLA PRATICA
- INTERLOCUAZIONE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI
- MONITORAGGIO *ITER* DI APPROVAZIONE
- RICHIESTA DEL FONDO DI ROTAZIONE
- RILIEVI E RICHIESTE ISTRUTTORIE, RISPOSTA E DOCUMENTAZIONE
- ECCESSIVO RITARDO NEL RILASCIARE LA RELAZIONE FINALE E NEL TRASMETTERE GLI ATTI ALLA CORTE DEI CONTI
 - legittimità dei bilanci di previsione ?
- COMUNICAZIONE DI ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE

Organo di revisione e procedura di riequilibrio

INTERVENTI – VALUTAZIONI – RESPONSABILITA'

- Pareri in periodi precedenti
- Questionari Siquel/Con.Te
- Valutazione Pronunce specifiche Corte dei conti e misure adottate
- Misure correttive adottate e monitoraggio
- Parere per riaccertamento straordinario residui, accesso a anticipazione di liquidità
- Parere rendiconto con disavanzo / parere variazioni / parere salvaguardia
- Valutazione situazione organismi partecipati
- Valutazioni situazioni di squilibrio
- Parere accesso al Piano o dichiarazione di Dissesto con valutazione situazione di squilibrio
- Valutazioni misure pro Piano
- Parere al Piano finanziario di riequilibrio
- Monitoraggio *iter* di approvazione e valutazione richieste istruttorie
- Parere a ripresentazione o alla rimodulazione del Piano
- Parere monitoraggio semestrale e finale indicando il raggiungimento o meno degli obiettivi di Piano

Il Dissesto

La procedura di dissesto

- È disciplinata dal TUEL (244 – 269)
- È limitata ai comuni (e province)
- Restano soggetti della procedura anche gli organi istituzionali dell'ente

Cause e soggetti del Dissesto

- Cause
 - Non si riescono a garantire le funzioni e servizi **indispensabili**
 - Non si riesce a fare fronte con i mezzi normali a **crediti liquidi ed esigibili** di terzi
 - Soggetti (la scissione opera dal 1993 , DL 8, prima la commistione delle due funzioni aveva prodotto effetti negativi; 280 enti dissestati nel periodo 1989/1993)
 - Organo straordinario: ripiano dell'indebitamento pregresso
 - Organi istituzionali: assicurano condizioni stabili di equilibrio rimuovendo le cause strutturali (analogia con il predissesto)

Avvio del dissesto

- Il dissesto è deliberato dal consiglio comunale (come il predissesto)
 - Non è revocabile
 - Alla deliberazione è allegata una dettagliata relazione dell'organo di controllo interno (che analizza le cause)
 - È trasmessa (entro 5 giorni dall'esecutività)
 - Al ministero dell'interno
 - Alla procura regionale della CDC
 - Pubblicata sulla GU (estratto) insieme al DPR di nomina dell'organo di liquidazione

L'inizio del dissesto

- Poiché il dissesto determina una separazione tra due periodi ne va individuato il momento
- Se è stato approvato il bilancio (difficile) si parte dal 1 gennaio dell'anno successivo
- Altrimenti dal momento della **dichiarazione** del dissesto
- L'eventuale approvazione del bilancio pluriennale deve essere revocata dal Consiglio (dleg. 118/2011)

Le conseguenze del dissesto

- Sospende i termini per la deliberazione del bilancio

Dalla dichiarazione del D alla liquidazione della massa passiva:

- Non possono essere **intraprese o proseguite** azioni esecutive
- Le procedure pendenti sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento della massa passiva
- I pignoramenti eseguiti dopo la deliberazione non sono vincolanti
- I debiti non producono più interessi o rivalutazioni monetarie (anche i crediti)

La contrazione dei mutui

- La legge impedisce al comune dissestato di attivare nuovi mutui
- La riforma costituzionale del 2001 impedisce di attivare mutui per la copertura di spese correnti
- Quindi è venuta meno la possibilità di attivare mutui per il ripiano della massa passiva (disincentivo al dissesto)

La gestione del bilancio

- Durante il dissesto la gestione del bilancio è effettuata sulla base di dodicesimi rispetto all'ultimo bilancio approvato
- Si pone il problema delle spese per **servizi indispensabili** in caso di stanziamenti insufficienti (che sono assunte da Consiglio e Giunta)
- Entro 30 giorni dalla esecutività del D consiglio o commissario devono elevare al massimo le aliquote
- I servizi a totale copertura nonostante la specificità del finanziamento (provvedimento annuale sulla base dei costi di gestione), rientrano nel dissesto (l'essenzialità è una caratteristica comune anche a altri servizi)
- I servizi a domanda individuale devono coprire almeno il 36 per cento del costo di gestione (gli asili nido sono considerati al 50 per cento) Analogia con il predissesto.
- La norma aiuta il decisore a scelte impopolari (ma ne prevede la sanzione escludendolo per 10 anni)

Organo straordinario di liquidazione

- E' formato da 3 componenti (1 nei comuni sotto i 5.000 ab)
- E' scelto tra *civil servant*
- E' disposta con DPR su proposta del ministero dell'interno
- Provvede
 - Alla definizione della massa passiva
 - All'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento (alienazione beni immobili)
 - Liquidazione e pagamento della massa passiva
- Gode di poteri organizzatori (personale ente, collaborazioni esterne..)
 - Nelle esperienze concrete si è verificato che la collaborazione è **fondamentale**

Compiti dell'organo straordinario di liquidazione

Rilevazione della massa passiva

- Entro 180 giorni (360 nei comuni > di 250 K) predisporre un piano di rilevazione
- Pubblicizzazione
- Richiesta ai creditori entro un termine perentorio
- Acquisizione dagli uffici delle sofferenze
- Composizione della massa passiva
 - transazioni (debiti derivanti da transazioni)
 - Debiti fuori bilancio (non rientra la gestione vincolata)
 - Debiti da procedure esecutive sospese
- Debiti non ammessi alla liquidazione (vanno indicati i soggetti responsabili)

I mezzi per il risanamento

- Lo spartiacque del 2001 (la massa attiva non può più essere alimentata dai mutui finanziati dalla stato)
- **Mezzi monetari** del comune precedenti il dissesto (in genere scarsi)
- **Residui attivi** risultanti dalla ricognizione straordinaria
- Quote residue di **mutui** (presso la CDP)
- Proventi da **alienazione di beni**
- **Somme straordinarie** assegnate dal ministero dell'interno
- Quota di **avanzo di amministrazione** dell'ente
- **Interessi attivi** sul conto della liquidazione
- **Contributi** una tantum dello stato
- La **massa attiva** è protetta da sequestri e procedure esecutive

Contributi dello Stato

- Legge 350/2003: 600 k annui per i 5 comuni che avevano deliberato il dissesto tra l'**8/11/2001** (data oltre la quale non è più ammesso il mutuo) e il 31/12/2003
- DL 159/2007: 140 milioni per 11 comuni che hanno dichiarato dissesto dopo il 31/12/ 2002 fino al 3/10/2007
- DL 174 del 2012: 25 milioni per 3 anni per 37 comuni in dissesto tra il 4/10/2007 e il 10/10/2012
- Complessivamente tra il 2001 e il 2012 57 comuni

La procedura di liquidazione

Procedura ordinaria o semplificata (più usata)

- La massa passiva è depositata presso il ministero dell'interno (allegate le passività non inserite)
- Il commissario (al massimo entro 24 mesi dall'insediamento) predispone il piano di estinzione delle passività (deposito al ministero dell'interno)
- Entro 120 giorno il piano è approvato dal ministero (possibili istruttorie). Se non approvato (decreto di diniego il C modifica il piano entro 60 giorni)
- A questo punto il commissario paga le residue passività (in una fase precedente è corrisposto un acconto)
- La CDC verifica la rispondenza tra piano e liquidazione

Massa attiva insufficiente

- I creditori insoddisfatti potranno essere pagati quando il comune torna in attivo (con il limite al pignoramento determinato delle funzioni fondamentali)
- Quindi se il creditore è paziente è sicuro di ottenere il pagamento del suo credito originario (senza le rivalutazioni monetarie e interessi a partire dalla dichiarazione del dissesto)
- Un credito commerciale di 100 ceduto matura interessi fino alla dichiarazione del dissesto
- La somma maturata (sorte + interessi) potrà essere ottenuta dal creditore (nella procedura concorsuale e, se resta una parte, in seguito)

Procedura semplificata

Il commissario può definire con transazione le pretese dei creditori

- Offrendo una somma tra il 40 e il 60 per cento del debito
- Con rinuncia a ogni altra pretesa
- Liquidazione obbligatoria entro 30 giorni
- Accantona il 50 per cento dei debiti di cui non è stata accettata la transazione (100 per cento per quelli assistiti da privilegio)

Il bilancio riequilibrato

- Entro 3 mesi dall'avvio del dissesto il consiglio comunale presenta un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
- Il DL 78 del 2015 ha considerato il caso in cui lo squilibrio sia eliminabile con la riduzione del 20 per cento dei costi dei servizi e la razionalizzazione delle partecipazioni
- In questo caso il comune (> 20.000 ab) può raggiungere l'equilibrio (entro 3 anni), cioè anticipare la chiusura del dissesto, che è di 5 anni (analogie con il pre-dissesto)
- E' richiesta una relazione dell'organo di controllo interno al ministero per i successivi 3 anni

Conseguimento del riequilibrio

- Riduzione delle spese e aumento delle entrate (massimizzazione delle aliquote)
- Possibile incremento dei trasferimenti (se inferiori alla media)
- Riorganizzazione dei servizi di acquisizione delle entrate e riscossione
- Rigorosa rivisitazione delle spese correnti
- Rideterminazione della pianta organica
 - Eccedente il personale in soprannumero rispetto alla popolazione (il personale eccedente in disponibilità)
 - (ridurre la spesa per personale a TD a non oltre il 50 per cento della spesa dell'ultimo triennio)

Effetti del bilancio riequilibrato

- E' presentato al ministero dell'interno
- Vagliato entro 4 mesi
- Se respinto c'è un nuovo spazio di 45 giorni per riformularlo dopo il quale scatta lo scioglimento
- Il periodo di risanamento è fissato in 5 anni (coerente con il periodo di dissesto).
- La chiusura del dissesto è definita con un decreto del ministero dell'interno

BILANCIO RIEQUILIBRATO

- *Relazione* del **ministero interno** sull'ipotesi di bilancio riequilibrato
- La relazione è redatta sulla base di uno *schema predefinito Modello F* (indicazione utile per il recupero di informazioni in forma standardizzata)
 - La relazione riepiloga le date del processo.
 - Deliberazione dissesto
 - Provvedimento di nomina dell'OSL
 - Termine presentazione ipotesi bilancio riequilibrato.
 - Data di presentazione del bilancio riequilibrato
 - Termine per emanare il decreto ministeriale
 - Richieste (e notifica) supplemento istruttorio
 - Presentazione risposte ai rilievi
 - Richiesta supplemento di istruttoria
 - Data presentazione nuova ipotesi di bilancio
 - Termine per emanare il provvedimento ministeriale

BILANCIO RIEQUILIBRATO

- La relazione contiene elementi quantitativi relativi all'anno del bilancio riequilibrato (t), i due successivi (t+1 e t+2) e i due precedenti (t-1 e t-2).
- La relazione termina con una fitta serie di *osservazioni per il comune* (anche questa sembra standardizzata)
- Il *decreto di approvazione* dell'ipotesi di bilancio è inviata
 - **All'ufficio territoriale del governo** che lo notifica al comune
 - **All'ufficio trasferimenti enti locali** per la integrazione del contributo statale.
 - **All'organo di revisione economico-finanziaria**
 - **Alla Corte dei conti**
 - **Alla Cassa depositi e prestiti**

BILANCIO RIEQUILIBRATO

- Il Bilancio riequilibrato è approvato con decreto ministeriale
 - Nell'allegato al decreto sono riprodotte le prescrizioni per il comune (in sostanza le osservazioni finali della reazione ministeriale)
 - Si indica l'obbligo per il comune di approvare il *bilancio riequilibrato* entro 30 giorni e entro 120 giorni il *rendiconto* relativo allo stesso anno.
 - Si prevede inoltre che nella relazione al rendiconto, per il periodo della durata delle procedure, si dia conto delle azioni di risanamento.
 - L'organo di revisione deve *referire trimestralmente* al consiglio comunale
- Il bilancio riequilibrato è approvato dal consiglio comunale

PIANO DI ESTINZIONE DEI PRESTITI

- L'OSL presenta il *piano di estinzione dei debiti*
- Dal piano si evincono le transazioni effettuate con i creditori
 - Si attesta che non sono stati ricompresi debiti prescritti o a somme già pagata dal comune con propri fondi di bilancio.
- La **commissione per la stabilità degli enti locali** esprime parere favorevole

PIANO DI ESTINZIONE DEI PRESTITI

- Il ministero dell'interno *approva con decreto* il piano di estinzione
 - Da indicazioni all'OSL
 - L'OSL è tenuto ad approvare il rendiconto di gestione entro 60 giorni e a trasmetterlo all'organi di revisione contabile
 - Conferma i debiti non ammessi alla liquidazione per i quali il comune è invitato a individuare i soggetti responsabili.
- L'OSL *approva il rendiconto della gestione*
 - Consegna al responsabile finanziario tutta la documentazione
 - Comunica al ministero dell'interno l'avvenuta approvazione del rendiconto finale.
 - Trasmette il rendiconto (e il piano di estinzione dei debiti) al sindaco e al consiglio comunale.
 - Trasmette il rendiconto (e il piano di estinzione dei debiti) all'organo di revisione contabile del comune.

QUESITI

- NEL CASO NON SI RIESCE AD APPROVARE IL BILANCIO DI PREVISIONE È POSSIBILE RICORRERE AL PIANO DI RIEQUILIBRIO ANCHE SENZA IL BILANCIO APPROVATO

Nessun obbligo normativo. Le linee guida Sez. Autonomia Delib. N. 5/2018 raccomandano alle Sezioni regionali che affinché un PRFP presentato risulti credibile devono essere approvati i bilanci (sia di previsione che Rendiconto).

QUESITI

- NEL PRFP RESTANO APPESE ESCLUSIVAMENTE SITUAZIONI LEGATE AD ALCUNI CONTENZIOSI ANCORA IN VITA. È POSSIBILE CHIEDERE LA CHIUSURA DEL PRFP DIMOSTRANDO CHE I CONTENZIOSI IN VITA SARANNO CONSIDERATI NEL FONDO CONTENZIOSO ISCRITTO IN BILANCIO?

Se interamente già accantonato l'intera esposizione a rischio contenzioso può valutarsi con Corte dei conti e Ministero la chiusura anticipata del risanamento.

QUESITI

- È POSSIBILE DICHIARARE UN SECONDO DISSESTO SE NON È ANCORA CHIUSO IL PRIMO? LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 268 BIS E TER DEL TUEL È MAI STATA APPLICATA? COSA PUÒ FARE UN COMUNE NEL CASO IN CUI NON HA RISORSE E STRUMENTI SUFFICIENTI A GARANTIRE EQUILIBRI

Corte dei conti Riunite, Sez. Giurisdizionale, Sentenza n. 4/2023

«Nel corso di un dissesto, infatti, il PRFP può essere adottato solo per implementare la massa attiva a disposizione dell'OSL, a supporto del ripiano dello squilibrio oggetto del dissesto. Esso, per contro, **non può ripianare nuovi disavanzi del bilancio in bonis** (art. 268 TUEL) o surrogare la procedura di dissesto (SS.RR. sent. n. 20/2022).

Diversamente opinando, la procedura di riequilibrio pluriennale diventerebbe uno strumento per “**revocare**” quella di dissesto (art. 246 TUEL), reinternalizzando nel bilancio in bonis uno squilibrio che si è già ritenuto in grado di pregiudicare la continuità nel ciclo finanziario».

Per l'effetto, il successivo piano approvato risulta affetto da radicale nullità.

QUESITI

- OTTENUTO IL PRIMO ACCONTO DEL FONDO DI ROTAZIONE ART. 1 CO.960 L.145/2018, DEVE ESSERE ACCANTONATO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSUNTIVO DELL'ANNO IN CUI SI È INCASSATO? O BISOGNA ATTENDERE IL SALDO CON IL PIANO DI AMMORTAMENTO?

Dipende se Fondo di rotazione come mera anticipazione di liquidità o come fonte di copertura finanziaria ex art. 43, Dl. n. 133/2014 (questione di legittimità costituzionale già rilevata).

QUESITI

- IN PARTICOLARE, QUALI RELAZIONI/ATTI/MODELLI DEVE PREDISPORRE L'ENTE NEL MOMENTO IN CUI DELIBERA DI ADERIRE AL RIEQUILIBRIO

Linee guida deliberazione sez. Autonomie n. 5/2018

QUESITI

- PER ANALIZZARE UN BILANCIO E PREVENIRE LE CRISI CHIEDO SE ESISTANO DEI VALORI RIFERITI AD INDICATORI, SIA DI TIPO STATICO CHE DINAMICO, CHE CONSENTANO DI INDIVIDUARE LE CRITICITÀ.

No indicatori specifici.

Parametri di deficiarietà

Equilibri di bilancio di parte corrente e finali.

Incidenza debiti fuori bilancio

Incidenza accantonamenti obbligatori

Incidenza passività pregresse

Incidenza disavanzi di amministrazione

Cassa vincolata

Anticipazione di tesoreria


QUESITI

- QUALI POSSONO ESSERE LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DA PARTE DEL REVISORE ALLA CORTE DEI CONTI DELLA RELAZIONE SEMESTRALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PRFP?

Monitoraggio obbligatorio.

Tardivo monitoraggio, oggetto di solleciti e richiami.

Reiterata inadempienza, può determinare la Revoca dell'incarico.



**IL RISANAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO
DELL'ENTE LOCALE:
STRUMENTI DI RISOLUZIONE DELLA
CRISI FINANZIARIA
PROCEDURE DI PRE-DISSESTO E DISSESTO**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Calogero Di Liberto